

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2023)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre 1971 (V. Stampato n. 1892)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GAVA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 dicembre 1971*

Partecipazione ai concorsi e agli scrutini per la promozione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura e abrogazione dell'articolo 35 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1965, n. 838, e dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I magistrati di Corte di cassazione eletti componenti del Consiglio superiore della magistratura non possono, dal momento della elezione e fino alla cessazione dalla carica, conseguire la dichiarazione di idoneità alle funzioni superiori prevista dall'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, ovvero ottenere il conferimento degli uffici direttivi di cui all'articolo 6 della legge 24 maggio 1951, n. 392.

La decorrenza della nuova qualifica, attribuita dal successivo Consiglio superiore ai magistrati di cui al precedente comma dopo la loro cessazione dalla carica elettiva, è fissata ad ogni effetto alla data in cui essa sarebbe stata conferita ove il magistrato non avesse fatto parte del Consiglio superiore.

Art. 2.

I magistrati di corte d'appello eletti componenti del Consiglio superiore della magistratura non possono, dal momento della loro elezione e durante la permanenza in carica, conseguire la nomina a magistrato di Corte di cassazione, nè partecipare al relativo concorso per esame, nè essere sottoposti a qualsiasi parere o valutazione diretti a detta nomina.

I magistrati di cui al precedente comma possono, ove siano in possesso dei requisiti richiesti, presentare domanda di ammissione agli scrutini indetti mentre sono in carica.

In tale caso e in quello in cui i detti magistrati abbiano presentato domanda di ammissione a scrutini indetti precedentemente, la valutazione di scrutinio è effettuata dalla commissione nominata dal Consiglio successivo a quello cui i magistrati stessi appartengono.

I consigli giudiziari e il consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia non possono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulare il parere di cui all'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, n. 570, nei riguardi dei magistrati eletti componenti del Consiglio superiore ancorchè non insediati nella carica, i quali abbiano maturato undici anni di anzianità dalla nomina a tale qualifica.

Per i detti magistrati, tanto la valutazione quanto la nomina di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge sopra richiamata competono al Consiglio successivo a quello cui essi appartengono. Nel caso che la loro elezione avvenga dopo la nomina ivi prevista, ma prima del decreto di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, si applica a detti magistrati la disposizione del primo comma, ultima parte, del presente articolo.

Le dichiarazioni di promovibilità, le nomine, le promozioni e le assunzioni delle nuove funzioni deliberate o effettuate con ritardo, nei casi previsti dai commi precedenti, retroagiscono a tutti gli effetti alla data in cui i magistrati interessati avrebbero rispettivamente potuto conseguirle o dovuto effettuarle, se non fossero stati chiamati alla carica elettiva.

Art. 3.

Ai magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura non possono, dal momento della loro elezione e fino alla cessazione dalla carica, essere conferiti incarichi direttivi di qualsiasi specie.

Ove essi già esercitino le suddette funzioni, devono considerarsi decaduti dalle medesime ed il Consiglio superiore procede alle relative sostituzioni.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nell'articolo 35 della legge 24 marzo 1958, n. 195, nell'articolo 1 della legge 13 luglio 1965, n. 838, e nell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono abrogate.